

**L'Unione Triveneta degli Ordini: ritrovarsi per costruire il futuro**

GENNARO GRIMOLIZZI A PAGINA 10

**Legge forense, il timing di Maschio: «Il voto in Aula a inizio maggio»**

NOVI A PAGINA 10

# IL DUBBIO

www.ildubbio.news

## Voli a rischio paralisi E Teheran sfida Vance

**Tra 20 giorni, aerei senza carburante. L'Iran: «Fermate Israele o salta tutto»**

GREGGIO ALLE STELLE

**Ma la guerra ha già un vincitore sicuro: il petrolio Usa**

DANIELE ZACCARIA

La tregua tra con l'Iran accettata da Trump è stata letta da molti osservatori come un segnale di debolezza, ma i numeri dicono altro.

A PAGINA 8

Gli scali europei rischiano una carenza «sistemica» di carburante per gli aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane: è quanto si legge in una lettera di Aci Europe, l'associazione degli aeroporti europei, visionata dal *Financial Times*. L'allarme arriva in coincidenza con i negoziati in Pakistan, che vedranno la delegazione Usa guidata da JD Vance.

EMILIO MINERVINI A PAGINA 8

IL CONSOLATO

**«L'italiana metta il velo se sposa l'iraniano»**

«Se la tua donna non si converte all'islamismo e non dimostra di essere sana non puoi sposarla», neppure in Italia: parola del consolato della Repubblica islamica dell'Iran a Roma, che ha negato il nulla osta al matrimonio a un cittadino iraniano residente nel nostro Paese.

VALENTINA STELLA A PAGINA 6

SCENARI

**Sicurezza globale e Ia, il rischio che l'algorithm scriva le regole**

ORESTE POLLICINO

Non è la potenza del modello AI a preoccupare. È la scelta di non rilasciarlo. Il messaggio che emerge da *Project Glasswing* è che i produttori non sono più sicuri di poter governare le tecnologie.

A PAGINA 7

IL PRESIDENTE UCPI FRANCESCO PETRELLI

**«Dialogo con l'Anm possibile a un patto: niente sconti sul giusto processo»**



«Non c'è dubbio che l'Anm resti un soggetto importante delle nostre interlocuzioni, ma al centro di ogni futuro confronto deve collocarsi la difesa del giusto processo, l'abbandono di prospettive antistoriche e scorciatoie efficientiste a danno delle garanzie». Parla Francesco Petrelli, presidente dell'Unione Camere penali.

STELLA A PAGINA 5

GIOVANNI ORSINA

**«Altro che voto anticipato, Meloni non ha alternative al tirare a campare»**

Alla luce del discorso tenuto da Giorgia Meloni in Parlamento, il direttore del dipartimento di Scienze politiche alla Luiss Giovanni Orsina è convinto che per la premier «non c'è alternativa al tirare a campare: se l'unico colpo d'ala, la riforma della giustizia, è finito com'è finito, è difficile immaginare che nell'ultimo anno e mezzo Meloni possa avere lo slancio che non ha avuto finora».

GIACOMO PULETTI A PAGINA 2

LA RIUNIONE

**Ora i Berlusconi rilanciano Forza Italia E Tajani respira...**

Oltre quattro ore di incontro a Cologno Monzese, al termine del quale una nota di Forza Italia sottolinea il clima «di grande amicizia e cordialità» in cui si è svolta la riunione tra il segretario azzurro Antonio Tajani, Marina e Pier Silvio Berlusconi, Gianni Letta e Antonio Pellegrino, amministratore delegato di Fininvest.

PULETTI A PAGINA 2

CAMPO LARGO

**Il Pd allontana l'idea gazebo Ma Silvia Salis parla da leader**

DAVID ALLEGRANTI A PAGINA 4

Anno XI numero 79 SABATO 11 APRILE 2026 1,5 euro

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1, C/RRM/1/2016

ISSN 2499-6009 (stampato) - ISSN 2724-5942 (online) 9 772499 600009



luogo illegale, si tratta di sequestro di persona». Le preoccupazioni per l'incolumità fisica di Nasrin Soutoudeh sono alimentate dall'unico, drammatico contatto avvenuto dopo il fermo. Nella sua unica telefonata di circa 30 secondi, avvenuta il giorno dopo l'arresto, la voce di Nasrin «era roca a causa delle urla. Non è chiaro se ciò sia dovuto a torture o alla protesta contro le condizioni di detenzione e il suo trattenimento in un luogo ignoto». Khandan inserisce il destino della moglie in un contesto geopolitico più ampio, denunciando come il potere giudiziario e l'Intelligence stiano strumentalizzando le tensioni internazionali. La guerra in corso con Israele e Stati Uniti sarebbe, secondo l'attivista, «una benedizione e un'opportunità all'ombra della quale poter accelerare le esecuzioni, reprimere o eliminare silenziosamente critici, attivisti per i diritti umani, avvocati dei prigionieri politici e altri». Il richiamo storico di Khandan è amaro e serve a ricordare che la memoria delle violazioni passate non è svanita: «Non abbiamo ancora dimenticato la serie di omicidi di scrittori, intellettuali e attivisti politici, noti come "omicidi a catena", commessi dal ministero dell'Intelligence; così come non dimentichiamo l'arresto di decine di migliaia di critici e manifestanti pacifici che sono stati arrestati e repressi negli ultimi decenni. Non possono, con il pretesto della guerra, spegnere la voce dei critici e privarli del diritto di protesta. Useremo tutte le nostre forze per la libertà sua e di tutte le vittime delle violazioni dei diritti umani». In chiusura, l'attivista ribadisce che la responsabilità finale per qualunque cosa accada a Nasrin «ricade sulla magistratura e sul Presidente, in quanto diretto responsabile del ministero dell'Intelligence».

gione? «Un'arbitraria preclusione al diritto fondamentale della persona di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto, art. 29 Cost., ponendosi in diretto contrasto con diritti che as-



fensive. Ascoltare un minore non significa porre domande, ma saper leggere anche silenzi, gesti, esitazioni e richiede una preparazione che non può essere improvvisata, ma deve essere il frutto di un percorso formativo che integri il diritto con la psicologia, la pedagogia e le scienze sociali. Ovviamente l'ascolto del minore non deve neppure tramutarsi in un colloquio clinico sotto mentite spoglie, ma essere semplicemente un ascoltare con le modalità e gli strumenti opportuni per mettere a suo agio il minore filtrando quello che all'apparenza potrebbe trasparire dal suo detto, ma anche dal suo "non detto". Voller piegare ad altro fine l'ascolto che non sia mirare veramente a conoscere ciò che pensa il minore, significa violare il patto di fiducia che il minore ha nei confronti dell'adulto. Sotto questo profilo, il Tribunale per i minorenni ha storicamente rappresentato un unicum nel panorama ordinamentale, esso infatti al proprio interno, grazie ai

giudici onorari, ha la fortuna di poter fondere il diritto con i saperi "altri" che consentono di leggere la realtà del minore nella sua complessità proprio attraverso l'ascolto dei minori. Se si tentasse, come alcune recenti riforme paventano, di ridurre questa funzione a semplice atto processuale, ciò significherebbe inaridire lo strumento dell'ascolto, privandolo di quella dimensione umana e interdisciplinare che ne costituisce la cifra distintiva. Alla prova dei fatti tali riforme sembrerebbero attualmente arenarsi e le voci di chi vorrebbe diminuire proprio quella cifra distintiva che l'ascolto deve avere lentamente parrebbero sopirsi. In definitiva, colgo l'occasione di tale Giornata sull'ascolto del minore per affermare il senso che, a mio modesto avviso, non deve avere l'ascolto stesso e cioè, in qualunque sede venga esercitato, l'essere degradato a mero adempimento procedurale, ma deve invece essere riconosciuto per ciò che è real-

mente, ossia un momento d' incontro tra l'adulto e la persona in sviluppo tra l'istituzione e la persona "in fieri", un atto attraverso il quale il minore cessa di essere oggetto di decisioni altrui e diventa protagonista delle proprie vicende, anche quando queste gli sono imposte e subite suo malgrado, come nel caso della separazione dei genitori o quando i genitori necessitano di supporto nell'esercizio delle loro funzioni. È questa, in fondo, la sfida più alta che la giurisdizione minorile è chiamata ad affrontare e che impone a tutti gli operatori coinvolti di mantenere viva la consapevolezza che ascoltare un minore non significa semplicemente adempiere ad un obbligo di legge, ma esercitare una responsabilità che è, prima ancora che giuridica, etica e civile. Vorrei che questa giornata rimettesse al centro l'ascolto del minore dando voce a chi prima voce non aveva ma era visto come una semplice appendice di diritti altrui.

surgono rilievo costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano quali i diritti di uguaglianza e di libertà di culto, art. 8 Cost.» ed essendo il rifiuto «contrario al principio di non discriminazione sancito dalla nostra Costituzione (art. 3), oltre che da Convenzioni internazionali (art. 8 Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo)». Inoltre il diniego al nulla osta «su basi religiose confligge con il limite dell'ordine pubblico costituzionale (articolo 16 della legge n. 218 del 1995)», conclude il legale. Infine «la richiesta di conversione all'Islam rivolta alla nubenda, pena l'impedimento del matrimonio, è una discriminazione in palese violazione dell'articolo 19 della Costituzione che sancisce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e del diritto di autodeterminazione delle scelte familiari». L'udienza è prevista il 17 giugno dinanzi al giudice civile Angelo Baffa. Esistono comunque già dei precedenti che hanno dato ragione agli sposi. Il Tribunale di Milano, con decreto dell'11 giugno 2025, ha ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla pubblicazione del matrimonio tra un cittadino italiano e una cittadina iraniana. Anche in quel caso il Comune si era rifiutato di procedere alle pubblicazioni poiché la sposa non era in grado di produrre il nulla osta di cui all'articolo 116 del codice civile. Stessa cosa avvenuta al Tribunale di Perugia, con decreto del 9.10.2024, il quale ha affermato che la richiesta di conversione all'Islam è «in palese violazione del diritto di libertà religiosa, garantito dall'articolo 8 della Costituzione e del diritto di autodeterminazione nelle scelte familiari di cui all'articolo 29 della Carta costituzionale, 30 e 31 oltre che dalle Convenzioni sovranazionali (articolo 8 Cedu)». Ne deriva che la norma estera confligge con il limite dell'ordine pubblico (articolo 16, legge 218/1995).

## I PARADOSSI DI "GLASSWING"

# Sicurezza globale e IA, il rischio che a dettare le regole sia l'algoritmo anziché la democrazia

ORESTE POLLICINO\*

Non è la potenza del modello AI a dover preoccupare. È la scelta di non rilasciarlo. Il messaggio implicito che emerge da *Project Glasswing* — e che il dibattito internazionale ha colto con particolare chiarezza — è che siamo entrati in una fase in cui i produttori di intelligenza artificiale iniziano a trattenere le proprie tecnologie non per ragioni strategiche, ma perché non sono più sicuri di poterle governare una volta immesse nello spazio pubblico. In questo senso, la "restrizione" di *Anthropic* non è un atto di responsabilità nel senso classico. È, piuttosto, un segnale di allarme sistemico. *Claude Mythos* non è stato reso disponibile perché capace di individuare e sfruttare vulnerabilità su scala e velocità tali da alterare gli equilibri della sicurezza digitale globale. Ma proprio questo dato rivela il punto critico: il diritto, oggi, interviene su sistemi che sono già operativamente più veloci, adattivi e — in una certa misura — opachi rispetto alle categorie giuridiche con cui cerchiamo di incasellarli.

*Glasswing* rappresenta allora un tentativo di contenimento che ha una natura profondamente ambivalente. Da un lato, costruisce una coalizione ristretta di attori in grado di utilizzare queste capacità per finalità difensive. Dall'altro, istituisce di fatto una sfera privata di gestione del rischio sistemico, sottratta alle forme tradizionali di controllo pubblico. Qui si colloca la frattura. Perché il punto non è più soltanto la regolazione dell'intelligenza artificiale, ma la trasformazione della sicurezza in funzione algoritmica esercitata da soggetti privati. Il diritto europeo — dall'AI Act alla NIS2 — continua a operare secondo una logica di classificazione del rischio e di conformità ex ante. Ma *Glasswing* introduce una dinamica diversa: sistemi che non si limitano a generare rischi, bensì producono capacità autonome di scoperta e sfruttamento del rischio stesso. In altre parole, non siamo più nel dominio della prevenzione, ma in quello della competizione algoritmica tra attacco e difesa. Questo slittamento produce tre conseguenze rilevanti.

La prima è una crisi del paradigma regolatorio. Se il tempo tra scoperta e sfruttamento di una vulnerabilità si riduce drasticamente, la logica della *compliance* — per sua natura lenta e procedurale — rischia di diventare strutturalmente inadeguata. La seconda riguarda la responsabilità. In un contesto in cui sistemi di AI contribuiscono attivamente alla definizione delle strategie operative di sicurezza, la tradizionale imputazione sogget-

tiva si indebolisce. La responsabilità tende a disperdersi lungo una filiera tecnologica sempre più complessa e automatizzata. La terza, e più delicata, è quella della legittimazione. *Glasswing* configura una forma di governance ristretta, in cui pochi attori privati decidono come, quando e a chi rendere accessibili capacità che incidono direttamente sulla sicurezza collettiva. È una forma di esercizio del potere che non passa per il circuito democratico, ma per la selezione tecnologica. Ed è qui che il segnale diventa, appunto, inquietante.

Perché se i modelli più avanzati vengono trattenuti, non è solo per evitare abusi. È perché si riconosce implicitamente che la loro diffusione sfuggirebbe a qualsiasi controllo effettivo. In altri termini, la scelta di non rilasciare non dimostra che il sistema funziona, ma che non esiste ancora un sistema in grado di reggere quella diffusione.

Per giuristi e decisori pubblici, questo implica un cambio di prospettiva. Non basta più interrogarsi su come regolare l'intelligenza artificiale. Occorre chiedersi come governare infrastrutture che producono effetti prima ancora di essere regolabili.

Tre direttrici appaiono allora inevitabili.

La prima è il riconoscimento delle capacità avanzate di AI come infrastrutture critiche, con conseguente necessità di supervisione pubblica rafforzata.

La seconda è lo sviluppo di forme di co-regolazione effettiva, che non si limitino a codici di condotta, ma prevedano integrazione strutturale tra attori privati e istituzioni.

La terza è il superamento della sola logica della compliance, a favore di modelli di governance adattiva, capaci di operare in tempo reale e di incorporare valutazioni di impatto sui diritti fondamentali all'interno dei sistemi stessi.

*Glasswing*, in definitiva, non è solo un progetto di sicurezza. È il segnale che il rapporto tra diritto e tecnologia sta cambiando direzione.

Non siamo più davanti a un diritto che rincorre l'innovazione. Siamo davanti a tecnologie che iniziano a selezionare autonomamente le condizioni della loro stessa governabilità.

E quando la prudenza degli sviluppatori diventa la principale forma di controllo, la domanda non è più se regolare, ma chi esercita il potere in assenza di regole adeguate.

È lì che si apre, oggi, il vero spazio del costituzionalismo digitale.

**\*PROFESSORE DI DIRITTO COSTITUZIONALE E REGOLAMENTAZIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (UNIVERSITÀ BOCCONI), FOUNDER POLLICINO AIDIVISORY**